



MATERNITA'

MATERNITA' OBBLIGATORIA

Congedo di maternità: è il periodo di astensione obbligatoria di lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante questo periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice percepisce un'indennità economica in sostituzione della retribuzione.

A CHI spetta: lavoratrici dipendenti, in disoccupazione, lavoratrici domestiche, lavoratrici agricole, lavoratrici a domicilio; lavoratrici dello spettacolo e dello sport; Libere professioniste (iscritte gestione separata Inps); Lavoratrici Autonome (artigiane, commercianti, ecc)

Le lavoratrici dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni hanno adempimenti specifici con la propria Amministrazione.

COSA spetta: 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo la nascita del bambino.

Per ciascun periodo deve essere fatta una domanda

In caso di adozione o affidamento: spettano 5 mesi dalla data di entrata in famiglia del minore

CONGEDO PARENTALE (Maternità facoltativa)

Dopo il periodo di astensione obbligatoria ed entro l'ottavo anno di età del bambino, i genitori possono chiedere l'astensione facoltativa dal lavoro: il congedo può essere usufruito indifferentemente dalla mamma o dal papà, può essere continuativo o frazionato e non può superare il limite complessivo di 11 mesi (se c'è un solo genitore avente diritto il limite è di 6 mesi).

Fino al terzo anno di età del bambino i giorni di permesso sono indennizzabili; gli anni successivi fino all'ottavo sono indennizzabili se il reddito individuale lordo è inferiore di 2.5 volte il trattamento minimo Inps.

A CHI spetta: lavoratrici e lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro in essere

NON spetta ai genitori disoccupati, lavoratori domestici, lavoratori a domicilio.

Ovviamente i permessi devono essere concordati con il datore di lavoro e la domanda deve essere presentata prima di usufruire dei permessi (l'invio della domanda può essere fatta anche il giorno prima).

In caso di lavoratrice/lavoratore autonomo o iscritto alla gestione separata, il congedo parentale spetta fino ad un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.

PER ENTRAMBE LE DOMANDE

è necessario compilare ed inviare il modulo all'Inps in via telematica.

Il servizio è effettuato **GRATUITAMENTE** su appuntamento dal PATRONATO INAS CISL. Per fissare l'appuntamento telefonare al numero 0458096030 oppure 0458096911

A cura di INAS CISL - VERONA